



Repubblica Italiana Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio
della Spesa dell'Amministrazione Regionale

Prot. n. 15473

Palermo, 10/02/2023

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Legge Regionale 11/1/2023, n. 1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 – Disposizioni finanziarie varie” - Art. 2 “Disposizioni in materia di residui passivi perenti”.

Ai Dipartimenti regionali ed Uffici Equiparati
Alle Ragionerie centrali
Alle Aree e Servizi della Ragioneria generale
e, p.c. All' On.le Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
Agli Assessori regionali
Uffici di gabinetto
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Il comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che “ .. non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014.”; in tale ambito, la normativa regionale segnata in oggetto ha impartito le disposizioni per la verifica dei residui passivi perenti al 31/12/2022.

Nel quadro delle attività propedeutiche all'elaborazione del Rendiconto generale per l'anno 2022 da sottoporre alla Giunta regionale entro il 30 aprile c.a., ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, si rende necessario avviare il monitoraggio delle somme già eliminate per perenzione amministrativa nei precedenti esercizi finanziari (fino al 2014), al fine di individuare le partite

contabili accese ai residui perenti e verificare sia l'effettiva sussistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ad essi sottese sia l'eventualmente insussistenza o irrilevante prescrizione dei debiti correlati.

Più precisamente, il sopra citato art. 2 della L.R. n. 1/2023 dispone:

1. *Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relativi ad impegni assunti fino all'esercizio 2012, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.*
2. *Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relativi ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2013, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione su indicazione delle competenti Amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.*

Di seguito si descrive il procedimento per lo svolgimento delle attività di monitoraggio:

- 1) **ciascuna Ragioneria centrale** trasmetterà ai competenti Dipartimenti ed Uffici equiparati, con formale nota, gli elenchi delle partite accese ai residui perenti, improrogabilmente, entro e non oltre il **15 febbraio 2023**;
- 2) **ciascun Dipartimento ed Ufficio equiparato**, verificherà per ogni partita elencata negli elaborati la sussistenza delle relative obbligazioni giuridiche e restituirà gli elenchi compilati con le indicazioni richieste alla competente Ragioneria centrale, improrogabilmente, entro e non oltre il **22 febbraio 2023**;
- 3) **ciascuna Ragioneria centrale**, acquisiti gli elaborati compilati dalle Amministrazioni ed espletate tutte le procedure di controllo, provvederà ad acquisire i dati al Sistema Informativo, improrogabilmente, entro e non oltre il **28 febbraio 2023**.

Gli elaborati da analizzare, da parte dei Dipartimenti, sono l'elenco 1 e l'elenco 2:

ELENCO 1 – Art. 2, comma 1

Contiene tutti i residui passivi perenti relativi ad impegni assunti fino all'esercizio 2012 non reiscritti in bilancio entro l'esercizio 2022. Su detto elenco, **il dirigente responsabile della gestione del capitolo**, individuerà le partite da mantenere apponendo l'indicazione "**NON PRESCRITTA**" nell'ipotesi di **atti interruttivi della prescrizione**, ai sensi del comma 1 del citato art. 2 della L.R. n. 1/2023, **firmando** a lato della relativa somma e avendo cura, inoltre, di indicare:

- a) *i dati del creditore,*
- b) *gli estremi dell'obbligazione giuridica (es. data stipula atto, conferimento incarico o altra data dell'obbligazione giuridica e/o dell'atto interruttivo),*
- c) *il motivo per il quale non si è proceduto al pagamento.*

I suddetti tabulati dovranno essere **controfirmati** dal dirigente responsabile della struttura di massima dimensione competente.

Qualora si rendesse necessario **mantenere parzialmente** una posta tra i residui in perenzione, dovrà essere indicato chiaramente il relativo importo da mantenere, nonché le informazioni richieste ai punti *a), b), c)*; i debiti riconosciuti formalmente “insussistenti” per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione o indebito o erroneo impegno, per un'obbligazione non dovuta) saranno eliminati dalle scritture contabili.

ELENCO 2 – Art. 2, comma 2

Contiene tutti i residui passivi perenti, relativi ad impegni assunti negli esercizi 2013 e 2014, non reiscritti in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2022.

Su questo elenco, il **dirigente responsabile della gestione del capitolo** indicherà solo le partite “**Da Mantenere**” apponendo una “**X**” nell'apposito riquadro e la propria “**Firma**” a lato; inoltre, avrà cura di indicare:

- a) i dati del creditore,*
- b) gli estremi dell'obbligazione giuridica (es. data stipula atto, conferimento incarico o altra data dell'obbligazione giuridica),*
- c) il motivo per il quale non si è proceduto al pagamento.*

Anche tali elenchi dovranno essere **controfirmati** dal dirigente responsabile della struttura di massima dimensione competente.

Anche in questo caso, qualora si rendesse necessario **mantenere parzialmente** una posta in perenzione, dovrà essere indicato chiaramente il relativo importo, integrato dalle informazioni richieste ai punti *a), b), c)*.

Le restanti partite dichiarate “insussistenti”, per indebito o erroneo impegno a fronte di un'obbligazione non esistente, saranno eliminate dalle scritture contabili.

Il riconoscimento formale dell'assoluta “insussistenza” delle partite individuate negli elenchi 1 e 2 deve essere adeguatamente motivato dal competente ramo di Amministrazione.

Con decreti del Ragioniere generale della Regione, ai sensi del citato art. 2, saranno eliminate dalle scritture contabili le somme indicate dalle competenti Amministrazioni con gli elenchi nn. 1 e 2. Detti decreti saranno, successivamente, notificati a tutti i Dipartimenti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che a partire dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, ai fini del relativo monitoraggio delle perenzioni, il legislatore regionale non ha più riproposto la norma che consentiva di riprodurre in bilancio con atto amministrativo le somme in perenzione già eliminate, per le quali venisse accertata, successivamente alla loro eliminazione, la sussistenza dell'obbligo della Regione di pagare. Sul punto si ricorda che la Regione ha già ritenuto di conformarsi all'orientamento più volte espresso al riguardo dalla Corte dei conti ed ai conseguenti reiterati rilievi mossi dalla stessa in sede di parificazione dei Rendiconti generali della Regione per gli esercizi pregressi, secondo cui le disposizioni di legge regionali emanate fino all'esercizio 2018, che consentivano di riprodurre in bilancio le somme in perenzione già cancellate dal conto del patrimonio, non trovano più applicazione alla luce della rigorosa applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile e del mutato orientamento del legislatore regionale.

Pertanto, dovrà essere dedicata particolare attenzione nell'esame delle partite perenti, in quanto all'eventuale necessità di provvedere al pagamento di somme già eliminate non si potrà provvedere come in passato, fermo restando che le risorse vincolate potranno essere riprodotte in bilancio mediante applicazione dell'avanzo vincolato, secondo le regole generali.

Le Ragionerie centrali vigileranno sulla regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti in questione, al fine di favorirne il completamento nei termini prescritti, affinché possa procedersi alla elaborazione e redazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2022 entro i termini di legge.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.TO (Avv. Ignazio Tozzo)

Il Dirigente del Servizio
F.TO (Luciano Calandra)

Il Funzionario Direttivo
F.TO (Rosaria Piazza)